

CODICE DI COMPORTAMENTO

INTERNAL DEALING

INDICE

1. DEFINIZIONI.....	3
2. PREMESSA	4
3. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI.....	4
4. RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI RILEVANTI	5
5. OPERAZIONI OGGETTO DELL’OBBLIGO DI NOTIFICA DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI	6
5.1. Definizione delle Operazioni dei Soggetti Rilevanti	6
5.2. Modalità di comunicazione alla Consob, alla Società e al mercato	8
6. SOGGETTO PREPOSTO ALL’ATTUAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO.....	9
7. PERIODI DI BLOCCO	9
8. SANZIONI.....	10
9. REPORTISTICA.....	10
10. PRIVACY	10
11. MODIFICHE E INTEGRAZIONI.....	11
<u>Allegato 2</u>.....	16

1. DEFINIZIONI

In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nel presente codice di comportamento hanno il significato a essi qui di seguito attribuito, essendo peraltro precisato che il medesimo significato vale sia al singolare, sia al plurale:

Amministratore Delegato: l'Amministratore Delegato della Società.

Consiglio di Amministrazione: il Consiglio di Amministrazione della Società.

Codice: il presente Codice di comportamento.

Direzione General Counsel: la Direzione General Counsel di Mundys.

Elenco dei Soggetti Rilevanti: elenco contenente l'indicazione dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai sensi dell'art. 19, par. 5 del Regolamento MAR.

Giorni Lavorativi: i giorni lavorativi secondo il calendario nazionale (con esclusione, dunque, di sabati, domeniche e feste nazionali).

Operazioni dei Soggetti Rilevanti: le operazioni definite all'art. 5.1 del Codice e di cui all'art. 19 del Regolamento MAR.

Periodo di Blocco: ciascun periodo di chiusura durante il quale i Soggetti Rilevanti devono astenersi dal compiere Operazioni dei Soggetti Rilevanti, secondo quanto richiamato dall'art. 7 del Codice e salve le eccezioni ivi previste.

Presidente: il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Regolamento Delegato: Regolamento delegato della Commissione Europea del 17 dicembre 2015, n. 2016/522.

Regolamento Emittenti: il Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.

Regolamento MAR: il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014, n. 596/2014.

Società: Azzurra Aeroporti S.p.A.

Soggetti Rilevanti: i soggetti definiti all'art. 3.1 del Codice e di cui all'art. 19, par. 1 MAR.

Strumenti Finanziari di Debito: le obbligazioni emesse dalla Società presso Global Exchange Market, sistema multilaterale di negoziazione gestito dalla Borsa dell'Irlanda Euronext Dublin e gli altri eventuali strumenti finanziari di debito che dovessero essere emessi dalla Società e negoziati - o per il quale la Società dovesse chiedere o autorizzare l'ammissione alla negoziazione - presso un mercato regolamento, un MTF o un OTF.

TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni.

Si precisa, inoltre, che, ai fini del Codice, per “*strumento finanziario*” s’intende uno strumento finanziario quale definito nell’art. 4, par. 1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014. Sono rilevanti, ai fini del Codice, gli strumenti finanziari (anche di debito) emessi dalla Società e negoziati – o per i quali la Società ha richiesto o autorizzato l’ammissione alla negoziazione – presso un mercato regolamentato, un MTF o un OTF.

2. PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Codice al fine di disciplinare gli obblighi informativi nei confronti della Società e del mercato, relativi alle Operazioni dei Soggetti Rilevanti, come di seguito definite.

Il Codice dev’essere applicato e interpretato in conformità agli orientamenti di tempo in tempo espressi dall’ESMA (ivi incluse le *Questions and Answers on the Market Abuse Regulation*) e dalla Consob, per quanto di rispettiva competenza.

Le regole contenute nel Codice hanno efficacia cogente nei confronti dei destinatari delle medesime, secondo quanto di seguito specificato.

L’ottemperanza al Codice non solleva, in ogni caso, i Soggetti Rilevanti e le Persone ad essi Strettamente Legate dall’obbligo di rispettare le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative agli obblighi di comunicazione per le partecipazioni rilevanti, quelle inerenti agli abusi di mercato e all’abuso di informazioni privilegiate, nonché ogni altra normativa applicabile.

3. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI

3.1 Soggetti Rilevanti

Ai fini del Codice, sono **Soggetti Rilevanti**:

- 1) il Presidente, l’Amministratore Delegato, i Consiglieri, i Sindaci Effettivi di **Azzurra Aeroporti S.p.A.**;
- 2) l’Amministratore Delegato e il Chief Financial Officer di **Aéroport de la Cote d’Azur S.A.**,
- 3) gli ulteriori soggetti – siano essi persone fisiche o giuridiche – di volta in volta individuati ai sensi della normativa applicabile dall’Amministratore Delegato.

Sono **Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti**:

- a) un coniuge (o un *partner* equiparato al coniuge) ai sensi del diritto nazionale;

- b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
- c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'Operazione del Soggetto Rilevante in questione;
- d) una persona giuridica, trust o partnership:
 - le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate ai punti a), b) e c),
 - direttamente o indirettamente controllati da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate ai punti a), b) e c),
 - costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate ai punti a), b) e c),
 - i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate ai punti a), b) e c)¹; nonché
- e) gli ulteriori soggetti – siano essi persone fisiche o giuridiche – eventualmente individuati dalla normativa di tempo in tempo applicabile.

4. RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI RILEVANTI

4.1 Responsabilità dei Soggetti Rilevanti

Ciascun Soggetto Rilevante individuato all'art. 3.1 deve notificare per iscritto alle Persone a esso Strettamente Legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali queste ultime sono tenute agli obblighi loro spettanti ai sensi dell'art. 19 del Regolamento MAR e conservare copia della relativa notifica.

Ciascun Soggetto Rilevante dovrà comunicare alla Direzione General Counsel il nominativo e i dati anagrafici di ciascuna Persona a esso Strettamente Legata, mediante compilazione del modulo di cui all'Allegato 1.

Ciascun Soggetto Rilevante, inoltre, accetta le previsioni del Codice e s'impegna a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa alla Direzione General Counsel, ogni eventuale mutamento relativo alle Persone Strettamente Legate, mediante sottoscrizione del modulo di cui all'Allegato 1.

La Direzione General Counsel conserva l'Elenco dei Soggetti Rilevanti, anche ai fini della sua eventuale esibizione in conformità alla normativa applicabile.

¹ Art. 3, par. 1, punto 26), del Regolamento MAR.

5. OPERAZIONI OGGETTO DELL'OBBLIGO DI NOTIFICA DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI

5.1. Definizione delle Operazioni dei Soggetti Rilevanti

I Soggetti Rilevanti e le Persone a essi Strettamente Legate sono tenuti a notificare alla Consob e alla Società **tutte le operazioni** condotte per loro conto concernenti:

- 1) gli Strumenti Finanziari di Debito emessi dalla Società;
- 2) gli strumenti finanziari derivati collegati agli strumenti di cui al precedente punto (1); e
- 3) gli altri strumenti finanziari collegati agli strumenti di cui al precedente punto (1),

una volta che l'ammontare complessivo di tali operazioni raggiunga la soglia di Euro 20.000 (ovvero il diverso importo previsto dalla normativa di tempo in tempo applicabile) nell'arco di un anno civile² (le "**Operazioni dei Soggetti Rilevanti**").

Una volta che sia stato raggiunto tale ammontare nell'arco di un anno civile, tutte le Operazioni dei Soggetti Rilevanti successive dovranno essere notificate alla Società a prescindere dal loro valore.

Ai sensi dell'art. 19, par. 7 del Regolamento MAR, le **Operazioni dei Soggetti Rilevanti** che devono essere notificate includono:

- a) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona a esso Strettamente Legata³;
- b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona a esso Strettamente Legata, anche quando è esercitata la discrezionalità⁴;
- c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

² L'importo di Euro 20.000 è calcolato sommando senza compensazione le Operazioni dei Soggetti Rilevanti effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante o quelle effettuate per conto di ciascuna delle Persone a essi Strettamente Legate. Ai fini del raggiungimento del suddetto importo, l'ESMA ha inoltre chiarito che non si sommano tra loro le operazioni compiute direttamente dai (o per conto dei) Soggetti Rilevanti con quelle compiute direttamente dalle (o per conto delle) Persone a essi Strettamente Legate.

³ Si noti che non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia, o altra garanzia analoga, sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

⁴ Le Operazioni dei Soggetti Rilevanti eseguite da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui il Soggetto Rilevante o la Persona a esso Strettamente Legata ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.

in cui (i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona a esso Strettamente Legata; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai sensi dell'art. 10, par. 2 del Regolamento Delegato, le **Operazioni dei Soggetti Rilevanti** che devono essere notificate includono altresì:

- a) le operazioni di acquisto, cessione, vendita allo scoperto, sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a Soggetti Rilevanti o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) le operazioni in strumenti derivati o a essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- d) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario emesso dalla Società;
- e) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, comprese le opzioni *put* e le opzioni *call*, e di *warrants*;
- f) la sottoscrizione di un aumento di capitale o di un'emissione di strumenti di debito;
- g) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a uno strumento di debito emesso dalla Società, compresi i *credit default swap*;
- h) le operazioni condizionate subordinatamente al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni stesse;
- i) la conversione, automatica o non automatica, di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- j) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- k) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'art. 19 del Regolamento MAR⁵;

⁵ Ai sensi dell'art. 19, par. 1 bis del Regolamento MAR, esulano dall'obbligo di notifica le Operazioni dei Soggetti Rilevanti se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: (i) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo; (ii) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o (iii) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e il Soggetto Rilevante o la Persona a esso Strettamente Legata non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo

- l) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito un Soggetto Rilevante o una Persona a esso Strettamente Legata, se così previsto dall'art. 19 del Regolamento MAR⁶;
- m) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o una Persona a esso Strettamente Legata;
- n) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o strumenti di debito della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

5.2. Modalità di comunicazione alla Consob, alla Società e al mercato

I Soggetti Rilevanti notificano alla Consob e alla Direzione General Counsel le Operazioni dei Soggetti Rilevanti compiute da loro stessi o dalle Persone a essi Strettamente Legate, utilizzando il modello di cui all'Allegato 2 (ovvero quello previsto dalla normativa di tempo in tempo applicabile), tempestivamente e comunque entro i 3 Giorni Lavorativi successivi alla data in cui sono state compiute.

Entro 2 Giorni Lavorativi dalla ricezione delle notifiche di cui al precedente paragrafo, la Direzione General Counsel provvederà, nel rispetto della applicabile normativa, a informare il mercato delle informazioni contenute nelle notifiche ricevute, tramite apposito sistema di diffusione delle informazioni regolamentate, nonché coordinandosi con Investor Relations alla messa a disposizione sul sito *internet* della Società – nei termini di legge – delle relative informazioni. Resta inteso che, laddove i Soggetti Rilevanti ritardino ovvero omettano, anche solo in parte, detta notifica alla Direzione General Counsel, la Società non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per la tardiva o mancata conseguente informativa al mercato.

I Soggetti Rilevanti possono avvalersi della Società per l'effettuazione delle notifiche alla Consob di cui al primo paragrafo del presente articolo. In tale ipotesi i Soggetti Rilevanti dovranno (i) compilare il modello di cui all'Allegato 2 (ovvero quello di volta in volta previsto dalla normativa applicabile) e (ii) trasmetterlo alla Direzione General Counsel non oltre 1 Giorno Lavorativo dopo la data dell'Operazione del Soggetto Rilevante, al fine di consentire alla Società di effettuare la notifica alla Consob e al mercato entro il termine di cui al primo paragrafo del presente articolo (3 Giorni Lavorativi dalla data del compimento dell'Operazione del Soggetto Rilevante). Resta inteso che, laddove i Soggetti Rilevanti ritardino ovvero omettano, anche solo in parte, gli adempimenti di cui

o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito della Società, e inoltre non vi sono motivi che lo inducano a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito della Società superino le soglie di cui ai punti (i) e (ii). Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, il Soggetto Rilevante o la Persona a esso Strettamente Legata compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

⁶ V. nota 6.

sub (i) e sub (ii), l'effettuazione delle notifiche alla Consob relative alle Operazioni dei Soggetti Rilevanti graverà unicamente sui Soggetti Rilevanti medesimi e la Società non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per la tardiva o mancata comunicazione.

6. SOGGETTO PREPOSTO ALL'ATTUAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

La Direzione General Counsel è il soggetto preposto all'attuazione del Codice e, per tale attività, risponde direttamente al Presidente e all'Amministratore Delegato della Società.

La Direzione General Counsel procede alla notifica del Codice ai destinatari degli obblighi previsti nello stesso e redige, aggiornandolo, l'Elenco dei Soggetti Rilevanti.

La Direzione General Counsel è altresì preposta al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato – nonché, ove richiesto dagli interessati, alla Consob – delle informazioni relative alle Operazioni dei Soggetti Rilevanti.

I Soggetti Rilevanti sono tenuti a inoltrare le informazioni relative alle Operazioni dei Soggetti Rilevanti concluse, compilando il modulo di cui all'Allegato 2 trasmettendo lo stesso alla Direzione General Counsel, in uno dei seguenti modi:

- trasmissione della comunicazione via mail all'indirizzo: corporategovernanceaffairs@mundys.com ;
- invio a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: azzurra.aeroporti@pec.mundys ;

La Direzione General Counsel fornirà al Soggetto Rilevante un riscontro tempestivo, tramite fax o mail, del ricevimento della comunicazione.

7. PERIODI DI BLOCCO

Ai Soggetti Rilevanti e alle ***Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti*** è **fatto divieto** di **compiere, direttamente o indirettamente, Operazioni, per conto proprio oppure per conto di terzi, nei 30 giorni di calendario precedenti la comunicazione al mercato dell'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del progetto di bilancio annuale e della informativa finanziaria semestrale ove pubblicata**, nonché di eventuali ulteriori relazioni finanziarie periodiche la cui diffusione sia obbligatoria in forza della normativa di tempo in tempo applicabile o ai sensi delle regole di Borsa Italiana⁷.

Ai Soggetti Rilevanti e alle ***Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti*** è consentito effettuare negoziazioni durante un periodo di blocco, nei termini di cui all'art. 19, par. 12, del Regolamento MAR e degli artt. 7 e 9 del Regolamento

⁷ Art. 19, par. 11, del Regolamento MAR.

Delegato, nel caso di Operazioni in cui l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni.

A tale fine il Soggetto Rilevante o le **Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti** deve dimostrare che l'Operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di blocco.

8. SANZIONI

Ferme restando le conseguenze di legge e regolamentari associate all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato regolate dalle disposizioni europee e nazionali, l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente Codice configura illeciti passibili di sanzioni penali e amministrative nei confronti di coloro che li hanno commessi, come previsto dalle disposizioni europee e nazionali in materia.

Per i soggetti dipendenti della Società e delle società controllate, l'inosservanza potrà altresì assumere rilievo per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura.

Per la definizione di informazioni privilegiate, nonché per la loro gestione interna e comunicazione al mercato, si rinvia all'art. 7 del Regolamento MAR nonché alla "Procedura Informazione Societaria al Mercato" adottata dalla Società e disponibile sul sito *internet* all'indirizzo www.azzurra-aeroporti.com

9. REPORTISTICA

La Direzione General Counsel predispone e trasmette al Presidente, all'Amministratore Delegato e/o agli organi di controllo interno della Società, su richiesta di questi ultimi, i report riepilogativi relativi alle Operazioni dei Soggetti Rilevanti.

10. PRIVACY

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, dal D.Lgs. 196/2003 e dal D. Lgs. 101/2018 ("**Normativa Privacy Applicabile**"), si informa che i dati personali relativi alla tenuta dell'Elenco dei Soggetti Rilevanti e all'effettuazione di operazioni rilevanti ai sensi della normativa comunitaria e/o nazionale, saranno trattati in modo cartaceo ed elettronico da parte della Società in conformità alla Normativa Privacy Applicabile, alle procedure aziendali in materia di privacy e nel rispetto delle misure di sicurezza aziendali al riguardo. Il trattamento anzidetto sarà effettuato al fine di porre in essere gli adempimenti prescritti dalla legge.

I dati, ove ne ricorrano i presupposti di legge dettati anche dalla normativa tempo per tempo vigente, potranno dover essere comunicati a pubbliche amministrazioni ed in particolare alla Consob e al mercato.

Per maggiori informazioni riguardo le modalità del trattamento, i soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati e per esercitare i diritti riconosciuti dalla Normativa Privacy Applicabile può essere consultata l'informativa privacy estesa acclusa all'Allegato 1 del presente Codice, oltre che inoltrata una richiesta specifica alla Società all'indirizzo pec azzurra.aeroporti@pec.mundys.

11. MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Il Presidente e l'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro e con il supporto delle strutture competenti, valutano periodicamente l'adeguatezza del presente Codice e hanno facoltà di apportare al Codice medesimo le modificazioni rese necessarie da mutamenti che dovessero intervenire nelle disposizioni normative e/o aziendali di riferimento, nonché nell'assetto organizzativo di Azzurra Aeroporti.

ALLEGATO 1**OGGETTO: Dichiarazione di accettazione del Codice di comportamento Internal Dealing**

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____,
 _____, il _____, residente in _____,
 _____, con codice fiscale _____,
 _____, nella qualità di _____ e, come
 tale, incluso/a nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi del Codice di comportamento Internal Dealing di
 Azzurra Aeroporti S.p.A. (di seguito "Codice"), sottoscrivendo il presente documento, dichiara di;

- aver preso atto dell'essere stato/a inserito/a nell'Elenco dei Soggetti Rilevanti⁸ di cui al predetto Codice;
- di avere ricevuto copia del Codice;
- essere consapevole degli obblighi giuridici, posti a suo carico, derivanti dalla vigente normativa in materia di Internal Dealing, dalle disposizioni del Codice, nonché delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre:

- di aver letto il Codice e di aver preso atto delle disposizioni contenute all'interno dello stesso;
- di impegnarsi con la massima diligenza all'osservanza delle disposizioni in esso contenute;
- dichiara di aver preso atto dell'informativa privacy resa dalla Società circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati contenuti dalla presente dichiarazione;
- di rendere note le disposizioni del Codice e dell'informativa privacy allegata alle Persone Strettamente Legate⁹, a esso riconducibili nei termini di cui al Codice stesso.

Nel rispetto delle disposizioni normative in tema di Internal Dealing e del sopracitato Codice, il/La sottoscritto/a conferisce i seguenti dati personali:

- n. tel. _____
- e-mail _____

e indica i seguenti nominativi delle Persone Strettamente Legate a esso riconducibili, alle quali s'impegna a notificare per iscritto gli obblighi loro spettanti ai sensi della normativa di tempo in tempo applicabile e del Codice, nonché di conservare copia della rilevante notifica:

Cognome e nome / Denominazione sociale (*)	Luogo e data di nascita / Indirizzo della sede sociale(*)	Codice fiscale	Tipo di legame

⁸ Elenco contenente l'indicazione dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti ai sensi dell'art. 19, par. 5 del Regolamento MAR.

⁹ Persone Strettamente Legate gli Azionisti Rilevanti così come definite all'art. 3.1 del Codice e di cui all'art. 114, comma 7 del TUF e 152-sexies, comma 1, lett. d) del Regolamento Emittenti o Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti così come definite all'art. 3.1 del Codice e di cui all'art. 3, par. 1, punto 26) del Regolamento MAR.

--	--	--	--

(*) Per le persone giuridiche.

Il/La sottoscritto/a, inoltre, s'impegna a comunicare alla Società ogni eventuale mutamento relativo alle Persone Strettamente Legate a esso riconducibili.

Luogo / Data

----- / -----

Firma

INFORMATIVA PRIVACY **CODICE INTERNAL DEALING** AI SENSI DELL' ART. 13 DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – "GDPR")

	IDENTITÀ DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO	Azzurra Aeroporti S.p.A. (di seguito “Azzurra” o “Titolare”), con sede legale in Piazza S. Silvestro n. 8, 00187 Roma			
	DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE	- Email: privacy@mundys.com - Indirizzo: Piazza S. Silvestro n. 8 – 00187 Roma.			
	DATI PERSONALI RACCOLTI	- Dati identificativi e/o di contatto; - vita privata (es. informazioni sulle persone strettamente legate); - vita professionale.			
	FINALITÀ DEL TRATTAMENTO		BASE GIURIDICA PER IL TRATTAMENTO		PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
1.	Rispettare gli obblighi legali in materia di Internal Dealing	Obbligo legale			Almeno cinque (5) anni per le informazioni pubblicate sul sito internet della società (internal dealing)
I termini previsti potranno essere prorogati in caso di un'azione giudiziaria o disciplinare e per far valere un diritto di Azzurra. In tal caso i dati personali saranno conservati per tutta la durata del procedimento, fino alla sua conclusione e all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.					
	MODALITÀ DI TRATTAMENTO E MISURE DI SICUREZZA	I dati potranno essere trattati con modalità tecnologiche, informatiche e/o cartacee e attraverso strumenti informatici idonei (es. software, hardware, applicativi). Al riguardo, la Società dispone di protocolli, controlli e procedure per assicurare la riservatezza dei dati degli interessati, e si impegna costantemente nell'adozione, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, di specifiche misure di carattere tecnologico e organizzativo per tutelare i dati da rischi di perdite, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.			
	DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI	Al fine di perseguire le finalità del trattamento indicate, i dati personali potranno essere comunicati a varie tipologie di soggetti, tra cui: - dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di autorizzati al trattamento dei dati; - soggetti terzi contrattualmente legati al Titolare, che agiranno, a seconda dei casi, in qualità di responsabili del trattamento o titolari autonomi; - Banche e istituti di credito;			

		- mercato finanziario, nel rispetto delle leggi dei regolamenti applicabili; - Autorità Giudiziarie, e/o soggetti pubblici su loro espressa richiesta e/o in forza di legge nel corso di indagini e controlli nella loro qualità di titolari autonomi. I suoi dati saranno altresì pubblicati nella sezione Informazioni Regolamentate del sito web di Azzurra nei limiti previsti dalla normativa di riferimento L'elenco completo dei destinatari dei Dati Personali degli Interessati, ivi inclusi maggiori dettagli sulla sede dei destinatari stessi, è custodito presso la sede del Titolare ed è consultabile su richiesta.
	TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI	I dati personali dell'interessato saranno trattati essenzialmente all'interno dell'Unione Europea. Nel caso in cui sia necessario trasferire i dati dell'interessato a soggetti terzi situati fuori dallo Spazio Economico Europeo (SEE) per finalità specifiche connesse alla gestione del processo, tale trasferimento avverrà solamente nelle ipotesi in cui la Commissione Europea abbia confermato un appropriato livello di protezione dei dati del paese terzo o in presenza di adeguate garanzie di protezione dei dati (es. clausole contrattuali UE standard per il trasferimento dei dati in paesi terzi).
	DIRITTI DEGLI INTERESSATI	Gli interessati possono esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR in relazione al trattamento dei loro dati personali, quali, ad esempio, il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento e opposizione al trattamento inviando una richiesta all'indirizzo e-mail privacy@mundys.com.
	DIRITTO DI PRESENTARE UN RECLAMO ALL'AUTORITÀ DI CONTROLLO	Se l'interessato ritiene che i suoi dati personali siano stati trattati in modo illecito, ha il diritto di presentare un reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (https://www.garanteprivacy.it/).
	CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI	Per quanto riguarda la finalità il conferimento dei dati è obbligatorio per l'adempimento degli obblighi di legge sopra citati ed il mancato, parziale o inesatto conferimento degli stessi potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di adempiere alle prescrizioni dettate dalle disposizioni normative in materia di Internal Dealing.
	ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO	I dati personali raccolti non saranno soggetti ad un processo decisionale automatizzato.

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL'INFORMATIVA PRIVACY

Io sottoscritto/a _____ sottoscrivendo il presente documento dichiaro di aver letto e compreso **l'informativa privacy allegata ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.**

Mi impegno altresì a consegnare copia della presente informativa ai miei familiari e/o affini nel caso siano state fornite informazioni personali a questi riferibili.

LUOGO e DATA

Firma dell'Interessato

ALLEGATO 2

MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA SOGGETTI RILEVANTI E DALLE PERSONE A ESSI STRETTAMENTE LEGATE
(ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10/03/2016)

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	[Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.] [Per le persone strettamente legate, – indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; – nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]
b)	Notifica iniziale/modifica	[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	[Nome completo dell'entità.]
b)	LEI	[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state	

a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	[Indicare la natura dello strumento: – un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; – una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. – Codice di identificazione dello strumento come definito nel Regolamento delegato (UE) 590/2017 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'art. 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]				
b)	Natura dell'operazione	[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni elencati nel paragrafo 5.1 del Codice di comportamento Internal Dealing riportate in nota(*)]. A norma dell'art. 19, par. 6, lett. e) del Regolamento MAR, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]				
c)	Prezzo/i e volume/i	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prezzo/i</th><th>Volume/i</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> [Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo la valuta della quantità, secondo la definizione dal Regolamento delegato (UE) 590/2017 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'art. 26 del regolamento	Prezzo/i	Volume/i		
Prezzo/i	Volume/i					
d)	Informazioni aggregate – Volume aggregato – Prezzo	[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: – si riferiscono allo stesso strumento finanziario; – sono della stessa natura; – sono effettuate lo stesso giorno e – sono effettuate nello stesso luogo; Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del Regolamento delegato (UE) 590/2017 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'art. 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] [Informazioni sui prezzi: – nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; – nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del Regolamento delegato (UE) 590/2017 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda				
e)	Data dell'operazione	[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato: ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]				

f)	Luogo dell'operazione	[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal Regolamento delegato (UE) 590/2017 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'art. 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o
----	-----------------------	--

(*) I Soggetti Rilevanti e le Persone a essi Strettamente Legate sono tenuti a notificare alla Consob e alla Società tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti:

- 1) gli Strumenti Finanziari di Debito emessi dalla Società;
- 2) gli strumenti finanziari derivati collegati agli strumenti di cui al precedente punto (1); e
- 3) gli altri strumenti finanziari collegati agli strumenti di cui al precedente punto,

una volta che l'ammontare complessivo di tali operazioni raggiunga la soglia di Euro 20.000 (ovvero il diverso importo previsto dalla normativa di tempo in tempo applicabile) nell'arco di un anno civile (le **"Operazioni dei Soggetti Rilevanti"**).

Una volta che sia stato raggiunto tale ammontare nell'arco di un anno civile, tutte le Operazioni dei Soggetti Rilevanti successive dovranno essere notificate alla Società a prescindere dall'importo.

Ai sensi dell'art. 19, par. 7 del Regolamento MAR, le Operazioni dei Soggetti Rilevanti che devono essere notificate includono:

- a) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona a esso Strettamente Legata;
- b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona a esso Strettamente Legata, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui (i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona a esso Strettamente Legata; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai sensi dell'art. 10, par. 2 del Regolamento Delegato, le Operazioni dei Soggetti Rilevanti che devono essere notificate includono altresì:

- a) le operazioni di acquisto, cessione, vendita allo scoperto, sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a Soggetti Rilevanti o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione¹;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti (*equity swap*);
- d) le operazioni in strumenti derivati o a essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario emesso dalla Società;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, comprese le opzioni *put* e le opzioni *call*, e di *warrants*;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o di un'emissione di strumenti di debito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a uno strumento di debito emesso dalla Società, compresi i *credit default swap*;
- i) le operazioni condizionate subordinatamente al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni stesse;
- j) la conversione, automatica o non automatica, di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'art. 19 del Regolamento MAR;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi ("FIA") di cui all'art. 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'art. 19 del Regolamento MAR;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito un Soggetto Rilevante o una Persona a esso Strettamente Legata, se così previsto dall'art. 19 del Regolamento MAR;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o una Persona a esso Strettamente Legata;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o strumenti di debito della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.